

GIUNTA ESECUTIVA**DELIBERAZIONE n. 14201**

Oggetto: indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con inversione procedimentale, per l'affidamento del servizio di somministrazione del personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nell'ambito del PROGETTO DARKSIDE-20K -INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - Programma di Sviluppo RESTART - DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019, con la previsione dell'opzione del quinto d'obbligo - CUP: I15D16000060005

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita a Roma in data 31.01.2025,

Premesso che

- con la nota del 19.09.2024 (All. 1) è stato conferito l'incarico di Responsabile Unica del Progetto alla dott.ssa Gemma Testera, dipendente in servizio presso la Sezione di Genova dell'INFN;
- nella relazione del 23.01.2025 (All. 2), la RUP ha dichiarato che la fornitura oggetto della presente gara non è reperibile nel sistema di acquisto gestito da CONSIP o nel sistema dinamico di acquisizione PA;
- nella medesima relazione, la RUP ha dichiarato che le attività oggetto del servizio di somministrazione presentano sia il carattere temporaneo sia quello eccezionale richiesti dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per le motivazioni ivi dettagliatamente indicate;
- con la nota sottoscritta in data 24.01.2025 (All. 3), il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, prof. Ezio Previtali, chiede l'indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, con inversione procedimentale, per l'affidamento del servizio di somministrazione del personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN nell'ambito del PROGETTO DARKSIDE-20K -INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - Programma di Sviluppo RESTART - DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019, con la previsione dell'opzione del quinto d'obbligo - CUP: I15D16000060005, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 456.700,07, di cui costi per l'eliminazione da interferenza pari a zero, oltre IVA al 22% di € 9.134,00 calcolata sulla quota di intermediazione di agenzia di € 41.518,19;

Visti

- l'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- il d.lgs. 36/2023 come aggiornato dal d.lgs. n. 209 del 31.12.2024 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36";
- l'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l'art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la gara sarà aggiudicata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo con attribuzione di massimo 100,00 punti di cui 70,00 punti all'offerta tecnica e 30,00 punti all'offerta economica;
- l'art. 29 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i. che stabilisce che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le

piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 36/2023 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

- l'art. 17 comma 3 e l'allegato I.3, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. dove si stabilisce che l'aggiudicazione alla migliore offerta deve avvenire entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara;

Considerato opportuno

- utilizzare per la valutazione delle offerte il metodo aggregativo - compensatore mediante le formule indicate nel Disciplinare di gara;
- non suddividere l'appalto in lotti, come indicato nel paragrafo n. 3 del Disciplinare di gara;
- richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara almeno pari a € 400.000, non compresa IVA. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici del settore dotati di solida capacità economico finanziaria a garanzia della qualità del servizio e della stabilità dell'operatore economico per tutta la durata contrattuale in merito al servizio richiesto. Il valore scelto è ritenuto proporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto. Il fatturato richiesto garantisce comunque un ampio numero di concorrenti che potrebbero partecipare alla procedura;
- richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura, almeno n. 2 (due) servizi che prevedano somministrazione di personale a enti di ricerca o Università o aziende con profilo tecnico compatibile con quello descritto nel Capitolato di importo minimo complessivo pari a € 100.000, non compresa IVA;

Richiamati

- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 610 del 19.12.2023, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/05 a mezzo della quale è stato fissato l'ammontare della contribuzione dovuta dagli operatori economici e dalle Stazioni Appaltanti, per coprire nell'anno 2024 i costi di funzionamento della predetta Autorità;
- l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

Accertato che

- per il servizio in argomento è stimata una spesa complessiva di € 559.000,88, di cui costi relativi a rischi da interferenze pari a zero, comprensiva di IVA al 22% di € 9.134,00 calcolata sulla quota di intermediazione di agenzia di € 41.518,19, che trova copertura nel bilancio dell'Istituto – Laboratori Nazionali del Gran Sasso – anno 2025 – come di seguito indicato:
 - € 139.750,22 - Esercizio Finanziario 2025, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.);
 - € 279.500,44 Esercizio Finanziario 2026, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.);

- € 139.750,22 Esercizio Finanziario 2027, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.);
- l'art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell'appalto è di € 548.040,08, ivi compresa l'opzione del quinto d'obbligo di € 91.340,01 oltre IVA pari ad € 1.826,80 calcolata sulla quota di intermediazione di Agenzia di € 8.303,64;
- il servizio è inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, per l'anno 2025, dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - CUI: S84001850589202300041 e rientra nell'ambito del Codice Unico del progetto (CUP) n. I15D16000060005;

DELIBERA

1. di approvare il Disciplinare di gara (All. 4), il Capitolato Speciale d'Appalto (All. 5), le Condizioni contrattuali (All. 6), e tutti i modelli di gara predisposti dalla Responsabile Unica del Progetto, e allegati come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da porre a base della presente procedura di gara;
2. di autorizzare l'indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con inversione procedimentale, per l'affidamento del servizio di somministrazione del personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN nell'ambito del PROGETTO DARKSIDE-20K -INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - Programma di Sviluppo RESTART - DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019, con la previsione dell'opzione del quinto d'obbligo - CUP: I15D16000060005, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 456.700,07, di cui costi per l'eliminazione da interferenza pari a zero, oltre IVA al 22% di € 9.134,00 calcolata sulla quota di intermediazione di agenzia di € 41.518,19;
3. di imputare la spesa stimata complessiva di € 559.000,88, di cui costi relativi a rischi da interferenze pari a zero, comprensiva di IVA al 22% di € 9.134,00 calcolata sulla quota di intermediazione di agenzia di € 41.518,19, che trova copertura nel bilancio dell'Istituto – Laboratori Nazionali del Gran Sasso – anno 2025 – come di seguito indicato:
 - € 139.750,22 - Esercizio Finanziario 2025, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.);
 - € 279.500,44 Esercizio Finanziario 2026, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.);
 - € 139.750,22 Esercizio Finanziario 2027, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.);
4. di incaricare il Presidente di nominare, con propria disposizione, i componenti della Commissione Giudicatrice.

Titolario	Servizio Gare e Contratti - Indizione gara a procedura aperta		
Data GE	31.01.2025	Data CD	
Componente di Giunta competente	Diego Bettoni - Sandra Malvezzi		
Persona Referente	Maria Piccolo		
Struttura Proponente	Laboratori Nazionali del Gran Sasso		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	DAF		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con inversione procedimentale, per l'affidamento del servizio di somministrazione del personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nell'ambito del PROGETTO DARKSIDE-20K -INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - Programma di Sviluppo RESTART - DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019, con la previsione dell'opzione del quinto d'obbligo CUP: I15D16000060005		
costo complessivo	559.000,88 €		
copertura finanziaria anno	preventivo	capitolo di spesa	importo
2025	DARKSIDE_20K	U1030299999	139.750,22 €
2026	DARKSIDE_20K	U1030299999	279.500,44 €
2027	DARKSIDE_20K	U1030299999	139.750,22 €
Allegato 1	Nomina RUP		
Allegato 2	Relazione RUP		
Allegato 3	Nota Direttore LNGS		
Allegato 4	Disciplinare di gara		
Allegato 5	CSA		
Allegato 6	Condizioni contrattuali		



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

nomina-rup-2024-lngs-175

A Gemma Testera

e, p.c.

A Ezio Previtali

LORO SEDI

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Cara/o Gemma Testera,

con la presente Le viene conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per l'acquisizione ""Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare"

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

Programma di Sviluppo RESTART

DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019

PROGETTO DARKSIDE-20K

CUP I15D16000060005", rif. RDA numero 157372 del 18-09-2024

L'incarico dovrà essere espletato in conformità all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 e a quanto previsto nell'allegato I.2 dello stesso, che pongono in capo al RUP lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di cui trattasi.

Il contratto potrà essere utilmente affidato mediante le procedure stabilite dal d.lgs. n. 36/2023. Si rinvia alle determinazioni ANAC per quanto concerne la richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG).

Si ricorda che:

- la nomina deve essere rifiutata in caso di sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 nonché nelle ipotesi previste dal Codice Etico dell'INFN e dagli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN;
- è autorizzata/o al trattamento dei dati personali, da effettuarsi sia in modo cartaceo che elettronico nell'ambito indicato nel presente incarico e con accesso ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
- è impegnata/o a conoscere e a osservare le norme per il trattamento dei dati personali disponibili presso la pagina: <https://dpo.infn.it/documenti-dpo/autorizzati-e-responsabili-del-trattamento/>.

Cordiali saluti.

Data di generazione del documento
19-09-2024

Il direttore
Ezio Previtali

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

Programma di Sviluppo RESTART

DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019

PROGETTO DARKSIDE-20K

CUP I15D16000060005

Relazione della RUP

Procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di

Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con inversione procedimentale



RELAZIONE della RUP

La gara in oggetto riguarda il Servizio di somministrazione di lavoratrici o lavoratori che saranno impiegati presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso in attività legate al montaggio del rivelatore DarkSide20k e/o al test di funzionalità di sue parti. Il servizio non è presente negli strumenti messi a disposizione da Consip.

L'intervento è previsto in programmazione con CUI S84001850589202300041 nell'anno 2025.

L'appalto costituisce un lotto unico e non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Le attività a cui saranno dedicate le lavoratrici e lavoratori in somministrazione sono attività eccezionali, concentrate nel periodo di due anni eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi, e distribuite in periodi temporali che non possono essere stabiliti con certezza a priori poiché sono determinati dal calendario delle attività di costruzione del progetto DarkSide-20k che, a causa del suo carattere innovativo e della sua complessità, presenta delle incertezze. Tali attività esulano dalle attività ordinarie dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e delle Sezioni INFN coinvolte nel progetto DarkSide-20k, in quanto trattasi di attività ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; si ritiene, pertanto, che non possano essere assegnate al personale tecnico già in servizio presso l'INFN.

Il progetto DarkSide-20k è molto complesso sia a causa delle sue dimensioni che della particolarità tecnica della strumentazione utilizzata. Per questo motivo, le attività di montaggio e di verifica della funzionalità delle parti da installare richiedono indicativamente l'impiego di 108 mesi/uomo (corrispondenti a 9 annualità) con profilo CTER di VI livello distribuiti nel periodo indicato di due anni (o due anni e mezzo al massimo in caso di proroga). Questo numero rappresenta un valore indicativo medio, poiché in certi periodi potrebbe essere necessario un numero maggiore di personale da impiegare, mentre in altri periodi potrebbe essere sufficiente un numero inferiore. Sia i LNGS che le Sezioni INFN non sono in grado di mettere a disposizione del montaggio di DarkSide20k un numero così alto di persone per la durata indicata perché questo impegno eccezionale ridurrebbe in modo significativo il contributo del personale alle attività ordinarie a cui è normalmente assegnato.



Le attività, pertanto, presentano sia il carattere temporaneo che eccezionale richiesti dall'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si ritiene che il ricorso allo strumento della somministrazione di personale sia il più adeguato in questa circostanza perché, rispetto alla stipula di contratti a tempo determinato a seguito di un bando di concorso, permette una maggiore flessibilità relativa alla gestione del numero di lavoratrici e lavoratori da impiegare, alla durata dei contratti, alla selezione del personale con la esperienza professionale più adeguata alle specifiche esigenze del momento, alla tempestività nella selezione del personale e alla redazione del contratto che sono condizioni necessarie per adattarsi alle esigenze e circostanze imprevedibili legate al montaggio di un rivelatore con caratteristiche uniche per il quale non esiste esperienza precedente. Sottolineo che l'esperienza di lavoro per il personale somministrato sarà altamente formativa poiché le lavoratrici e lavoratori saranno coinvolti attivamente in fasi di test di parti del rivelatore tecnicamente innovative e saranno inserite in gruppi di lavoro formati da personale ricercatore e tecnico altamente qualificato dell'INFN e delle Università italiane e straniere partecipanti a DarkSide-20k.

Il valore complessivo dell'appalto è di 456.700,07 € (IVA esclusa) ed è ottenuto dalla somma dei due contributi seguenti:

1. il valore totale del monte complessivo retributivo/contributivo da corrispondere a ciascuna delle lavoratrici o lavoratori somministrati presso i LNGS. Il valore di riferimento è pari a 415.181,88 € ed è stimato considerando il costo annuo, secondo il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, di un CTER di livello VI, pari 46.131,32 € e prevedendo 9 annualità cioè 108 mesi/uomo.
2. la quota di intermediazione d'Agenzia offerta (soggetta a ribasso e a IVA). La base di gara per la quota di intermediazione d'Agenzia è il 10% del monte complessivo retributivo/contributivo corrisposto a ciascuna lavoratrice/lavoratore e (considerando il valore indicato al punto 1. di cui sopra) corrisponde a 41.518,19 €, IVA esclusa.

Le 9 annualità di riferimento sono distribuite in due anni e quindi il numero di lavoratrici o lavoratori in somministrazione sarà mediamente pari a 4 o 5 ogni anno.

Considerando che attualmente il numero di lavoratori o lavoratrici a tempo indeterminato nell'INFN è pari a 2095 e quelli con contratto a tempo determinato sono 306, il rapporto tra i due valori è 14.61% Quindi, anche aggiungendo i 4 o 5 contratti a tempo determinato oggetto di questa gara, il vincolo



del 30% sul massimo rapporto tra numero di contratti a tempo determinato e indeterminato riportato nel comma 1 dell'art 31 del d.lgs. 81/2015, risulta oggi largamente soddisfatti.

Sarà cura della RUP verificare che al momento della stipula dei contratti di somministrazione questa condizione si mantenga valida.

La Responsabile Unica del Progetto

Gemma Testera

Firmato digitalmente
da: Gemma Testera
Data: 23/01/2025
18:01:11



Ch.mo **Prof. A. Zoccoli**
Presidente dell'INFN

Egr. Dott. **Nando Minnella**
Direttore Generale dell'INFN

Gent.ma Dott.ssa **Simona Fiori**
Direttore della Direzione Gestione e Finanza dell'INFN

Gent.ma Dott.ssa **Maria Piccolo**
Responsabile Servizio Gare e Contratti dell'INFN

LORO SEDI

Oggetto: richiesta di indizione di una procedura di gara, nella forma della procedura aperta, per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nell'ambito del PROGETTO DARKSIDE-20K - INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 Programma di Sviluppo RESTART - DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019 - CUP I15D16000060005 - (RDA 159563)

Caro Presidente,

è necessario procedere all'indizione di una gara, nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

La Dott.ssa Gemma Testera è stata nominata Responsabile Unico del Progetto con lettera nomina-rup-nomina-rup-2025-lngs-8 del 23/01/2025.

Il servizio è stato trasferito nell'Elenco Annuale 2025 del Programma Triennale di Forniture e Servizi 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17244 del 29/11/2024 (CUI S84001850589202300041).

Propongo che la gara venga aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.





L'importo dell'intervento da porre a base d'asta è di € 456.700,07 così suddiviso:

- € 415.181,88: costi della manodopera non soggetti a IVA
- € 41.518,19: quota di intermediazione della Agenzia.

L'IVA al 22%, pari ad € 9.134,00, è dovuta solo relativamente alla quota di intermediazione dell'Agenzia.

L'importo massimo del quinto d'obbligo, pari ad € 91.340,01, è così suddiviso:

- € 83.036,37 costi della manodopera non soggetti a IVA
- € 8.303,64 quota di intermediazione della Agenzia oltre IVA al 22%.

L'IVA al 22%, pari ad € 1.826,80, è dovuta solo relativamente alla quota di intermediazione dell'Agenzia.

La spesa complessiva pari ad € 559.000,88 trova la seguente copertura nel bilancio LNGS:

- € 139.750,22 Esercizio Finanziario 2025, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.) che presenta la necessaria disponibilità;
- € 279.500,44 Esercizio Finanziario 2026, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.) a condizione che verranno assicurati i relativi finanziamenti;
- € 139.750,22 Esercizio Finanziario 2027, preventivo DARKSIDE_20K, capitolo di spesa U1030299999 (Altri servizi diversi n.a.c.) a condizione che verranno assicurati i relativi finanziamenti.

Resto ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti,

Il Direttore

(Pr

Firmatario: Ezio Previtali

Data: 24/01/2025 08:44:57





INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

**Programma di Sviluppo RESTART
DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019
PROGETTO DARKSIDE-20K
CUP I15D16000060005**

Disciplinare di gara
avente ad oggetto l'affidamento del
Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e inversione procedimentale



DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA	10
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO.....	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	27
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	30
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	30
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	30
14. OFFERTA TECNICA	32
15. OFFERTA ECONOMICA	33
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	35
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	38
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	38
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	39



18 . VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
19 . VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
20 . VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
21 . AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
22 . OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	42
23 . CODICE DI COMPORTAMENTO	43
24 . ACCESSO AGLI ATTI.....	43
25 . DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
26 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI

Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Importo: € 456.700,07 IVA esclusa

Stazione Appaltante: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

PREMESSE

Con la delibera di giunta n. ... del ... questa Amministrazione ha deciso di affidare il "Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" tramite procedura di gara aperta, come previsto dall'art 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Via G. Acitelli, 22 67100 Assergi (L'Aquila) [codice NUTS ITF11]

CIG _____

CUI: S84001850589202300041

CUP: I15D16000060005 DarkSide_20K - Programma di Sviluppo RESTART, Delibere CIPE n 49/2016 e n. 54/2019.

Il Responsabile unico del progetto è Gemma Testera, gemma.testera@ge.infn.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente gara verrà espletata con modalità telematica, in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, oltre che lo scambio di informazioni e comunicazioni, come di seguito indicato e meglio specificato nell'allegato "Disciplinare di gara telematico". Per partecipare alla procedura in oggetto, l'Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente anche alle indicazioni contenute nel "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link:



https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc)

con le modalità e nei termini descritti nell'allegato "Disciplinare di gara telematico".

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplinare di gara telematico".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Disciplinare di gara telematico", che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplinare di gara telematico", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

N.B. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l'utilizzo della firma digitale, l'offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa /autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d'identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.

Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

1.3. IDENTIFICAZIONE

In merito si rimanda a quanto definito all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

N. B. per operatori economici esteri (non in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata): è necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta elettronica registrato a piattaforma. La Stazione Appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica. L'inserimento dell'indirizzo mail è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. N.B. È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "Email PEC" un indirizzo di posta



elettronica. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo mail non corretto esula dalla Stazione Appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara (il presente documento);
- 3) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (allegato 1);
- 4) condizioni contrattuali (allegato 2);
- 5) contratto per la designazione del responsabile del trattamento di dati personali (allegato 2 bis);
- 6) capitolato speciale d'appalto (allegato 3);
- 7) disciplinare di gara telematico (allegato 4);
- 8) patto di integrità (allegato 5);
- 9) attestazione pagamento bollo;
- 10) modelli avalimento per ausiliaria (allegato 6) e ausiliata (allegato 7);
- 11) tabella dei parametri da includere nella Offerta Tecnica (allegato 8)
- 12) certificazione ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 (allegato 9).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.ac.infn.it>, e sulla piattaforma all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc (accedendo nella Sezione "Elenco bandi e avvisi in corso" della Piattaforma utilizzata per la gestione della procedura di gara) e selezionando la gara di riferimento

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni di calendario prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella sezione "*Chiarimenti*" accessibile all'interno della sezione "E-procurement" – "Proc. d'acquisto", richiamando la gara di cui trattasi previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.



Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni di calendario prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto e l'importo complessivo sono riportati in Tabella 1 e 2 rispettivamente.

L'appalto costituisce un lotto unico e non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.



n.	Descrizione del Servizio	CPV	Importo
1	Servizio di somministrazione di lavoro interinale che include: 1. l'attività di ricerca, selezione, formazione, fornitura, gestione e sostituzione del personale somministrato; 2. la gestione amministrativa nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio, tra cui l'assistenza e la consulenza di carattere legale giuslavoristico, tributario, contributivo ed amministrativo, per tutto quanto attinente alla fornitura di risorse in somministrazione.	79620000 - 6 "Servizi di fornitura di personale, compreso il personale temporaneo".	456.700,07 € IVA esclusa (quattrocento cinquantaseimila settecento e sette centesimi) comprensivo della quota di intermediazione di agenzia (IVA esclusa) e del monte complessivo retributivo/contributivo corrisposto al personale (costi della manodopera, non soggetto a IVA).

Tabella 1

2.A: Quota di intermediazione della Agenzia (IVA esclusa)	€ 41.518,19
2.B: Costi della manodopera, non soggetti a ribasso e non soggetti a IVA	€ 415.181,88
2.A + 2.B: Importo complessivo (IVA esclusa)	€ 456.700,07

Tabella 2

L'importo complessivo dell'appalto comprende la quota di intermediazione di Agenzia ed i costi della manodopera corrispondenti al monte complessivo retributivo/contributivo corrisposto alle lavoratrici o lavoratori.

Il costo della manodopera è stato calcolato assumendo che al personale in somministrazione sarà applicato il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, considerando il costo annuo di un CTER (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca) di livello VI, pari 46.131,32 € e prevedendo 9 annualità equivalenti a 108 mesi/uomo.

Si rimanda al Capitolato di gara per ulteriori dettagli.



Ai sensi dell'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo ribassabile è unicamente quello relativo alla quota di intermediazione di Agenzia. La base di gara per la quota di intermediazione di agenzia è il 10% del monte complessivo retributivo e contributivo corrisposto alle lavoratrici e lavoratori.

L'importo a base di gara è stato valutato sulla base di una indagine di mercato informale e sulla base di precedenti esperienze di questa Amministrazione relative a tipologie di Servizio simili.

Il contratto collettivo applicato al personale somministrato è il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo cui gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Le attività che saranno svolte dal personale in somministrazione sono descritte dal codice ATECO 72.19.09.

Il contratto collettivo applicato al personale della Agenzia per il lavoro è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro. La Agenzia potrà indicare nella propria offerta un contratto collettivo differente per il personale da essa impiegato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. La attività della Agenzia è descritta dal codice ATECO 78.20.00.

L'appalto è finanziato con i fondi del Programma di Sviluppo Restart, delibera CIPE n 49/2016 e n. 54/2019.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché, per la tipologia di Servizio richiesto, non si prevedono interferenze.

3.1. DURATA

Il Servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto con la Agenzia.

3.2. RINEGOZIAZIONE

In applicazione dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

3.3. REVISIONE PREZZI

In conformità a quanto indicato all'art. 60 e all'allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in



misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat PPS del settore ATECO [78] "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" (come indicato nell'ART. 86, tabella D1 del d.lgs. 209/2024) disponibile al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se particolari condizioni di natura oggettiva determinino variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo, operanti nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La RUP monitorerà l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali sopra indicati, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE: L'INFN si riserva la possibilità di richiedere una proroga dell'efficacia massima di 6 (sei) mesi. Di detta proroga dovrà essere data notizia alla Agenzia appaltatrice mediante comunicazione scritta entro 60 (sessanta) giorni di calendario precedenti la scadenza del Servizio. Tale eventuale proroga non comporta l'aumento del valore dell'appalto, riportato in Tabella 2, poiché la stazione appaltante si riserva la possibilità di poter usufruire del personale durante un periodo più lungo, ma non di aumentare il numero complessivo di mesi di contratti. Come descritto nel capitolato di gara, la durata di ogni singolo contratto o il numero di lavoratrici o lavoratori necessari contemporaneamente, non sono definiti in modo rigido poiché dipendono dalle esigenze tecniche e scientifiche che emergeranno durante il lavoro. La durata del servizio è infatti legata al calendario di montaggio dell'esperimento DarkSide-20k (descritto nel capitolato) che ha delle incertezze.

VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO: Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La tabella 3 riporta il valore globale stimato dell'appalto dato dalla somma del massimo valore del quinto d'obbligo (IVA esclusa) e del valore complessivo dell'appalto riportato in tabella 2.

3.A: Valore complessivo dell'appalto (come da tabella 2) (IVA esclusa)	€ 456.700,07
3.B: Importo massimo del quinto d'obbligo (IVA esclusa)	€ 91.340,01
3.A + 3.B: Valore globale stimato dell'appalto (IVA esclusa)	€ 548.040,08

Tabella 3



4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la



mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 . REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.



6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione alla

- alla Camera di Commercio
- al Registro delle Imprese
- all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- all'Albo del Ministero del lavoro tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara almeno pari € 400.000 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di almeno n. 2 servizi che prevedano somministrazione di personale a** enti di ricerca o Università o aziende con profilo tecnico compatibile con quello descritto nel Capitolato di importo minimo complessivo pari a € 100.000 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio e al Registro delle Imprese, di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Albo del Ministero del lavoro tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria



Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio, nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo alla iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Albo del Ministero del lavoro tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, per l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'iscrizione al Registro delle Imprese e agli Albi indicati al punto 6.1

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 e 6.3 solo se l'ausiliario esegue direttamente le prestazioni per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 come aggiornato dal d.lgs. n. 209/2024.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999,



n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si obbliga a mettere a disposizione profili professionali volti ad assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. Si sceglie di chiedere la garanzia provvisoria pari al solo 1% dell'appalto perché si ritiene che il rischio sia contenuto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria BNL S.P.A, filiale: 39100, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN: IBAN IT 05 B 01005 39100 000000200001 (BNL S.P.A) - BIC: BNLIITRRXXX

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>



La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno 180 giorni* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:



- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi elencati nell’Allegato II 1.3 del d.lgs. 36/2023.
- d. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura



di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare e dal "Disciplinare di gara telematico". L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ovvero, nel caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l'utilizzo della firma digitale, l'offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa/autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d'identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il giorno e l'ora indicati sulla Piattaforma, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel "Disciplinare di gara telematico".



12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

In merito si rimanda a quanto definito all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia



dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La documentazione oggetto di soccorso istruttorio dovrà essere caricata nell'apposito spazio denominato "Doc. gara – Soccorso Istruttorio" della Piattaforma, seguendo scrupolosamente le regole tecniche contenute nel "Disciplinare di gara telematico".

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione, seguendo le regole tecniche contenute nel "disciplinare di gara telematico" allegato:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative
2. Eventuale procura
3. Garanzia provvisoria
4. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
5. Attestazione pagamento imposta di bollo
6. Documentazione in caso di avalimento
7. Documentazione per i soggetti associati
8. Condizioni contrattuali
9. File.pdf del DGUE compilato
10. Patto di integrità
11. Certificazione di cui all'art. 108 del d.lgs. 36/2023
12. Ricevuta bonifico per garanzia provvisoria



Per ogni informazione tecnica si rimanda a quanto indicato all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (marca da bollo da € 16,00), preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante di cui all'allegato n.1. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), i propri dati identificativi, il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

Per ogni informazione tecnica si rimanda a quanto indicato all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione



appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire quanto indicato all'articolo 9;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito della stazione appaltante:
<https://www.enti33.it/INFN/SchedeGeneriche/Detail/22022/229/8/SchedeGeneriche>
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente disciplinare di gara;



- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ____, il codice fiscale ____, la partita IVA ____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione



rilasciata dall'Agenda delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenda delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Solo l'aggiudicatario potrà recuperare quanto versato detraendolo da quanto dovuto e fino a concorrenza dell'imposta forfettaria da versare con modello F24Elide alla stipula del contratto in base al corrispettivo dello stesso e allo scaglione di appartenenza.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione sulla piattaforma dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria



- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e nel già menzionato Disciplinare Telematico e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica che descrive i servizi offerti;
- b) la tabella riportata nell'Allegato 8 al presente Disciplinare di Gara con la colonna "valore del parametro offerto" debitamente compilata;
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che descriva chiaramente gli elementi oggetto di valutazione indicati nella tabella 5 di cui al successivo paragrafo 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica). In particolare andranno indicati nell'Allegato 8 i valori dei parametri $P_{i,j}$ oggetto di valutazione e definiti nella tabella 5 al paragrafo 17.1.

Per quanto riguarda i parametri oggetto di valutazione discrezionale nella tabella 5 al paragrafo 17.1, saranno considerati i seguenti elementi

- 1) Parametro 2.3 "Numero $N_{2,2}$ di iscritti alla Agenzia specializzati nel settore elettronico e meccanico": si valuterà la tipologia, il numero, la specializzazione tecnica, le informazioni su esperienze di lavoro pregresse con similarità a quello richiesto in questa gara dei candidati che l'Agenzia può potenzialmente offrire.
- 2) Parametro 3.2 "Locazione geografica della struttura territorialmente più vicina a LNGS": si valuterà la distanza da LNGS in relazione alla facilità di raggiungimento della sede indicata come geograficamente vicina a LNGS.
- 3) Parametro 4.1: la Offerta dovrà contenere una descrizione accurata degli eventuali servizi offerti per consentirne la valutazione.



- 4) Parametro 5.1 “Modalità di individuazione e selezione delle candidate/i e di verifica delle competenze”: si valuteranno i criteri proposti dalla Agenzia per selezionare candidati potenzialmente idonei a quanto richiesto e il tipo di informazioni che l’Agenzia propone di condividere con INFN su questo aspetto (esempio numero, durata e tipo di contratti pregressi) e i criteri che la Agenzia usa per verificare le competenze dei candidati.
- 5) Parametro 5.2: si valuterà il numero e tipo di eventuali servizi di formazione offerti ai potenziali candidati, la accessibilità anche in termini di costo, la modalità di erogazione, le certificazioni rilasciate.
- 6) Parametro 5.3: “Qualità del servizio”: si valuterà ogni elemento proposto utile a rendere efficiente l’interazione tra Agenzia e INFN (reperibilità, modalità di comunicazione, scambio di informazioni).

La già menzionata relazione dovrà tassativamente essere contenuta in un massimo di 3 fogli fronte/retro (si escludono le copertine e la tabella di cui al punto b) del presente paragrafo 15), **ovvero 6 pagine/facciate**, formato A4, carattere Calibri 11, in lingua italiana, inclusi eventuali curricula vitae dei componenti della Struttura Organizzativa allegati (le ulteriori pagine NON verranno valutate).

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione oggetto di offerta tecnica dovrà essere caricata nell’apposito spazio all’interno della Piattaforma, seguendo scrupolosamente le regole tecniche contenute nel “Disciplinare di gara telematico”.

N.B. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, l’offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa /autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo

16. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.



L'offerta economica firmata secondo le modalità previste nella presente disciplinare e nel menzionato Disciplinare telematico deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Il valore della quota di intermediazione di agenzia offerto.

La quota di intermediazione di agenzia posta a base di gara è espressa come percentuale del monte complessivo retributivo/contributivo corrisposto alle lavoratrici o lavoratori ed è pari al 10%.

Il valore offerto, che chiamiamo Q_i , è espresso da un numero percentuale positivo minore o uguale a 10%. Verranno considerate due cifre significative al massimo.

Esempio: se il valore offerto è $Q_i = 9.45\%$, si intende che la quota di intermediazione di Agenzia che viene offerta corrisponde al 9.45% del monte complessivo retributivo/contributivo corrisposto alle lavoratrici o lavoratori.

Si intende che al più piccolo valore Q_i offerto corrisponde la quota di intermediazione più bassa.

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

c) La stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che riportano un valore di Q_i maggiore di 10%, cioè offerte in cui la quota di intermediazione di agenzia supera l'importo posto a base di gara.

La documentazione oggetto di offerta economica dovrà essere caricata nell'apposito spazio all'interno della Piattaforma, seguendo scrupolosamente le regole tecniche contenute nel "Disciplinare di gara telematico".

N.B. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l'utilizzo della firma digitale, l'offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa /autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d'identità del legale rappresentante firmata dal medesimo

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70



Offerta economica	30
TOTALE	100

Tabella 4

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 5: criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI	n°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Efficienza nella erogazione del Servizio	7.5	1.1	Tempo proposto, espresso in numero di giorni lavorativi $G_{1.1}$, entro i quali l'Agenzia invia a INFN la lista dei candidati a seguito di una Richiesta Preliminare di Avvio Servizio. Il punteggio più alto si ottiene quanto più $G_{1.1}$ è migliorativo rispetto a quanto espresso nel paragrafo 9.2 del capitolato, cioè 10 giorni al massimo. $G_{1.1}$ non può essere inferiore a 2. Il punteggio $P_{1.1}$ e' calcolato con la formula $P_{1.1} = 7.5 / 8 * (10 - G_{1.1})$	-	7.5	-
			1.2	Minimo numero di candidate/i $C_{1.2}$ proposti a INFN per ogni profilo professionale a seguito di Richiesta Preliminare di Avvio Servizio. Il punteggio più alto si ottiene quanto più $C_{1.2}$ è migliorativo rispetto a quanto espresso nel paragrafo 9.2 del capitolato, cioè un minimo di 4 candidate/i. $C_{1.2}$ non può essere inferiore a 4. Il punteggio $P_{1.2}$ è calcolato secondo la formula seguente $P_{1.2} = 7.5/6 * (C_{1.2} - 4)$ se $C_{1.2}$ è compreso tra 4 e 10 (inclusi) $P_{1.2} = 7.5$ se $C_{1.2}$ è maggiore di 10	-	7.5	-
			1.3	Numero massimo di giorni $G_{1.3}$ entro i quali la Agenzia invia a INFN una seconda lista di candidate/i con curriculum se INFN non ha trovato candidate/i idonei nella prima lista.	-	5	-



				<p>Il punteggio più alto si ottiene quanto più $G_{1.3}$ è migliorativo rispetto a quanto espresso nel paragrafo 9.2 del capitolato, cioè 7 giorni al massimo) e non può essere superiore a 7.</p> <p>Il punteggio $P_{1.3}$ è calcolato con la formula</p> $P_{1.3} = 5/7 * (7 - G_{1.3})$			
		7.5	1.4	<p>Numero massimo di giorni lavorativi $G_{1.4}$ entro i quali la Agenzia invia a INFN una lista di candidate/i per sostituire chi non ha superato il periodo di prova o deve essere sostituito per qualunque ragione. Il punteggio più alto si ottiene quanto più $G_{1.4}$ è migliorativo rispetto a quanto espresso nei paragrafi 9.3 e 9.4 del capitolato, cioè 5 giorni al massimo, e non può essere superiore a 5.</p> <p>Il punteggio $P_{1.4}$ è calcolato con la formula</p> $P_{1.4} = (7.5 - G_{1.4})$	-	7.5	-
		5	1.5	<p>Numero massimo di giorni lavorativi $G_{1.5}$ necessari a mettere a disposizione la lavoratrice o lavoratore a seguito della Richiesta di Somministrazione. Il punteggio più alto si ottiene quanto più $G_{1.5}$ è migliorativo rispetto a quanto espresso nei paragrafi 9.2 e 9.4 del capitolato, cioè 5 giorni al massimo, e non può essere superiore a 5.</p> <p>Il punteggio $P_{1.5}$ è calcolato con la formula</p> $P_{1.5} = (5 - G_{1.5})$	-	5	-
2	Esperienza della Agenzia	7.5	2.1	<p>Numero di lavoratrici/lavoratori N somministrate dalla Agenzia presso enti di ricerca, Università o aziende con profilo tecnico compatibile con quello descritto nel Capitolato nei 3 anni precedenti la data di presentazione delle offerte</p> $P_{2.1} = 0 \text{ se } N \leq 5$ $P_{2.1} = 2.5 \text{ se } N > 5 \text{ e } N \leq 10$ $P_{2.1} = 5 \text{ se } N > 10 \text{ e } N \leq 20$ $P_{2.1} = 7.5 \text{ se } N > 20$	-	-	7.5
		7.5	2.2	<p>Numero N di iscritti alla Agenzia specializzati nel settore elettronico e meccanico</p>	7.5		
		2.5	2.3	<p>Possesso certificazione della parità di genere (art. 46 bis d.lgs. 198/2006)</p> $P_{2.3} = 2.5 \text{ se la certificazione è presente}$ $P_{2.3} = 0 \text{ se la certificazione non è presente}$			2.5
3	Struttura territorialmente più vicina a LNGS	5	3.1	<p>Locazione geografica della struttura territorialmente più vicina a LNGS</p>	5		
4	Benefici per le lavoratrici o lavoratori	5	4.1	<p>Adozione, nei confronti dell'intera popolazione aziendale e delle figure professionali somministrate, in aggiunta ai requisiti minimi previsti da legge, di una o più delle seguenti misure volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorire la conciliazione vita lavorativa-vita privata dei lavoratori; • favorire la salute dei lavoratori; • migliorare complessivamente il benessere psicofisico dei lavoratori. 	5		
5		5	5.1	<p>Modalità di individuazione e selezione delle</p>	5		



			candidate/i e di verifica delle competenze			
	Qualità del Servizio	2.5	5.2	Servizi di formazione offerti dalla Agenzia al personale somministrato	2.5	
		2.5	5.3	Proposte sulla modalità di gestione del Servizio, con particolare riferimento alla reperibilità del personale della Struttura Organizzativa	2.5	
	Totale	70			27.5	32.5 10

Al fine di rendere agevole ed organica la valutazione dell'Offerta Tecnica da parte della Commissione giudicatrice, essa dovrà essere predisposta secondo lo stesso ordine previsto nella tabella del presente paragrafo.

L'Offerta Tecnica dovrà descrivere, in maniera chiara e completa e in separate sezioni, quanto richiesto nella tabella.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ogni offerta i -esima, a ciascuno degli elementi discrezionali (numerati con j,k , esempio 2.2, 3.1) è attribuito un coefficiente $D_i(j,k)$ discrezionale variabile da zero ad uno. Per ogni offerta i -esima, tale coefficiente $D_i(j,k)$ sarà calcolato dalla Commissione come media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta stessa in relazione al sub-criterio j,k in esame, in ragione del giudizio assegnato dagli stessi alle caratteristiche qualitative tra quelli di seguito riportati:

- ottimo = 1,
- buono = 0.8;
- sufficiente = 0.5,
- insufficiente = 0.1;
- assenza di proposta = 0.

Al parametro discrezionale j,k della offerta i -esima si attribuisce quindi un punteggio assoluto moltiplicando questo coefficiente $D_i(j,k)$ per il punteggio massimo attribuibile a quel parametro e riportato in tabella.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, si attribuisce un punteggio assoluto con la formula riportata in tabella per ciascun criterio e ottenuta sulla base del metodo della interpolazione lineare.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio totale della offerta tecnica di ciascuna offerta i -esima è ottenuto sommando i valori dei punteggi assoluti relativi a ciascun sotto criterio di valutazione. Il massimo valore è 70 punti.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio della offerta tecnica inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 30 punti.



17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico della offerta i-esima un punteggio E_i calcolato con la relazione seguente:

$$E_i = 30 \frac{Q_{min}}{Q_i}$$

dove

Q_i = quota di intermediazione offerta dal concorrente i-esimo

Q_{min} = minimo valore della quota di intermediazione offerta dai concorrenti

Il punteggio massimo di 30 punti è quindi attribuito al concorrente che ha offerto la minima quota di intermediazione.

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

Il punteggio totale T_i del concorrente i-esimo è ottenuto sommando tutti i punteggi riportati per i vari sub criteri relativi alla offerta tecnica (calcolati secondo il metodo riportato nel paragrafo 17.1) e di quello della offerta economica (paragrafo 17.3) secondo la formula sotto riportata. La formula combina in modo lineare (secondo il metodo aggregativo-compensatore) i punteggi della offerta economica e tecnica e non altera il peso relativo dei vari sub criteri della offerta tecnica poiché questo peso relativo è determinato dai punteggi stabiliti nella tabella stessa.

$$T_i = E_i + (P_{1,1})_i + (P_{1,2})_i + (P_{1,3})_i + (P_{1,4})_i + (P_{1,5})_i + (P_{2,1})_i + (P_{2,2})_i + (P_{2,3})_i + (P_{3,1})_i \\ + (P_{4,1})_i + (P_{5,1})_i + (P_{5,2})_i + (P_{5,3})_i$$

In caso di parità di punteggio si adottano le regole descritte nel paragrafo 20 del presente Disciplinare di Gara.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.



18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell'orario comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del "Disciplinare di gara telematico" allegato alla presente.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni lavorativi. La richiesta



è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, anche n. 1 concorrenti, sorteggiati automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse dal punto di vista economico le offerte economiche che propongono un valore Q_i minore o uguale al 4% cioè, le offerte che implicano una quota di intermediazione di agenzia minore o uguale al 4%.



Sono altresì considerate anormalmente basse dal punto di vista tecnico le offerte tecniche che raggiungono un punteggio inferiore o uguale a 40 punti (offerte con punteggio tecnico basso).

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa in relazione a entrambi i criteri descritti, la RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria].

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In particolare, è a carico dell'aggiudicatario il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, co. 10 del d.lgs. n. 36/2023, secondo gli importi indicati nell'allegato I.4 del Codice e ss.mm.ii.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.



L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.enti33.it/INFN/SchedeGeneriche/Detail/22022/229/8/SchedeGeneriche>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare telematico allegato alla presente.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente



concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e relativi atti di attuazione, esclusivamente ai fini del presente procedimento, in linea con quanto indicato nell'informativa disponibile alla seguente pagina web: https://www.ac.infn.it/informative_privacy.html.

L'ente raccoglie le seguenti categorie di dati personali necessari per la presente procedura, in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di tali dati può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), tenendo conto delle specificità del singolo appalto, dei rapporti con il gestore della piattaforma e delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali:

- Finalità del trattamento;
- Base giuridica e natura del conferimento dei dati;
- Natura dei dati trattati;
- Modalità del trattamento dei dati;
- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
- Periodo di conservazione dei dati;
- Diritti del concorrente/interessato;
- Identità del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati.

La Responsabile Unica del Progetto

Gemma Testera

Firmato digitalmente
da: Gemma Testera
Data: 23/01/2025
17:51:24



INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

Programma di Sviluppo RESTART

DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019

PROGETTO DARKSIDE-20K

CUP I15D16000060005

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n. 3 al Disciplinare di Gara

Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



Indice

DEFINIZIONI	3
1. INTRODUZIONE	4
2. CONTESTO	4
3. FINALITA' DELLA PROCEDURA e OGGETTO DEL SERVIZIO	6
4. RICHIESTE DI SOMMINISTRAZIONE	6
5. IMPORTO DEL SERVIZIO	7
6. DURATA DEL SERVIZIO	8
7. PROFILO PROFESSIONALE DELLE LAVORATRICI e LAVORATORI	9
8. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO	11
9. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	13
<i>9.1 Condizioni del servizio</i>	<i>13</i>
<i>9.2 Richiesta Preliminare di Avvio Servizio e Richiesta di Somministrazione</i>	<i>15</i>
<i>9.3 Periodo di prova</i>	<i>16</i>
<i>9.4 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione del personale somministrato</i>	<i>17</i>
<i>9.5 Welfare e contratto integrativo</i>	<i>17</i>
10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	18
<i>10.1 Composizione della Struttura Organizzativa</i>	<i>18</i>
<i>10.2 Sede di riferimento della Agenzia</i>	<i>18</i>
<i>10.3 Modifiche della Struttura Organizzativa</i>	<i>19</i>
11. COMPITI, OBBLIGI E RESPONSABILITA'	19
<i>11.1 Obblighi della Agenzia</i>	<i>19</i>



11.2 Obblighi dell'INFN e dei LNGS	20
11.3 Reportistica	21
12. FATTURAZIONE	22
13. VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL SERVIZIO	23
14. PENALI	23

DEFINIZIONI

In questo documento sono valide le seguenti definizioni o acronimi:

Capitolato: il presente documento.

DarkSide-20k: nome del progetto di ricerca in fisica fondamentale che necessita delle lavoratrici o lavoratori in somministrazione.

Rivelatore: strumento utilizzato per perseguire lo scopo scientifico di DarkSide-20k.

Collaborazione Scientifica: è l'insieme degli scienziati/i, ingegneri e tecnici che progettano, costruiscono e operano il Rivelatore del progetto DarkSide-20k.

INFN: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è l'Istituto che svolge il ruolo di Stazione Appaltante.

Servizio: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi, è l'oggetto della gara con specifiche descritte nel Capitolato.



Agenzia: è l’Agenzia per il lavoro che risulta aggiudicataria della gara per il Servizio in oggetto.

LNGS: Laboratori Nazionale del Gran Sasso, sono una delle strutture dell’INFN.

Sala C: Sala sperimentale sotterranea localizzata in LNGS dove si monta e si opererà il Rivelatore del progetto DarkSide-20k.

Fotosensori: dispositivi basati su semiconduttore utilizzati nel Rivelatore.

NOA: Nuova Officina Assergi, Unità Funzionale di LNGS in cui si assemblano i fotosensori utilizzati nel Rivelatore e altri parti.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

CTER: Collaboratore Tecnico per Enti di Ricerca

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale d’Appalto (Capitolato) e definisce le caratteristiche, i requisiti e le modalità per l’affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi (di seguito indicato con “Servizio”) da prestare in favore dell’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN (LNGS), per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del Rivelatore del progetto DarkSide-20k.

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel documento denominato Condizioni Contrattuali rappresentano gli impegni che l’Agenzia aggiudicataria (nel seguito indicata con “Agenzia”) dovrà adempiere.

2. CONTESTO

L’INFN è un ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) costituiscono una delle infrastrutture dell’INFN e sono il più grande laboratorio sotterraneo del mondo dedicato alla attività di ricerca in fisica astro-particellare.

DarkSide-20k è un progetto scientifico di fisica fondamentale progettato e condotto da un gruppo di scienziate/i dell’INFN, di Università Italiane e di Istituzioni di ricerca e Università Internazionali che, insieme a ingegneri e personale tecnico, formano la Collaborazione Scientifica.



DarkSide-20k utilizza uno strumento (chiamato nel seguito Rivelatore) che deve essere installato e operato in una delle sale sperimentali di LNGS (sala C), per rivelare particelle di materia oscura. Queste sono particelle elementari che pervadono l'Universo e che costituiscono la maggior parte della materia dell'Universo stesso, ma che inducono però segnali molto rari nella strumentazione dedicata alla loro ricerca. Per questo motivo, il Rivelatore è uno strumento sofisticato, non standard, costituito da diversi sottosistemi ciascuno dei quali è progettato e costruito in modo specifico per il progetto stesso. È basato sull'uso di Argon liquido, con temperatura di -186 gradi Celsius, e sulla rivelazione dei segnali di luce prodotti dalla interazione delle particelle di materia oscura con i nuclei di Argon.

Le lavoratrici e i lavoratori somministrati verranno impiegati in attività connesse al montaggio e verifiche di funzionalità di alcune parti del Rivelatore (vedi paragrafo 7) sia in sala C che nelle strutture di LNGS localizzate in superficie, dove vengono pre-assemblati alcuni sottosistemi del Rivelatore stesso.

Le attività in cui saranno impegnate le persone in somministrazione sono attività eccezionali, concentrate nell'arco di due anni (o al massimo due anni e mezzo) e distribuite in periodi temporali determinati dalla organizzazione del progetto DarkSide20k e non prevedibili nel dettaglio a priori.

Queste attività non rientrano in quelle ordinarie di LNGS e nemmeno delle sezioni INFN partecipanti a DarkSide-20k e quindi non possono essere assegnate a personale tecnico già in servizio presso l'INFN. Il progetto DarkSide-20k è molto complesso sia a causa delle sue dimensioni che delle caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata e, per questo, l'attività di montaggio e verifica di funzionalità di parti da installare richiede indicativamente 4 o 5 unità di personale con profilo CTER (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca) per il periodo indicato di due anni (due anni e mezzo al massimo in caso di proroga). Questi valori vanno intesi come valori medi indicativi, perché è possibile che sia necessario un numero più alto di lavoratrici o lavoratori in certi periodi e più basso in altri. Sia LNGS che le sezioni INFN non possono mettere a disposizione del montaggio di DarkSide20k un numero così alto di persone per la durata indicata, poiché questo impegno eccezionale andrebbe a ridurre in modo significativo il contributo del personale alle attività ordinarie dell'INFN in cui è normalmente coinvolto. La attività, quindi, ha il carattere sia temporaneo che eccezionale richiesti da quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L'INFN, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2015 e s.m.i., manifesta quindi la necessità di fare ricorso alla "somministrazione di lavoro a tempo determinato" allo scopo di usufruire temporaneamente di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze temporanee non prevedibili e contingenti.



La modalità della somministrazione fornisce flessibilità sul numero e periodo di impiego delle lavoratrici e lavoratori. Questa flessibilità è necessaria durante la fase eccezionale di lavoro descritta. Inoltre, la modalità della somministrazione permette di individuare di volta in volta le persone con la professionalità più adeguata alle esigenze. Questi aspetti contribuiscono ad ottimizzare le risorse e a garantire il raggiungimento dello scopo (costruzione del Rivelatore a LNGS) nel miglior modo.

Sono stati costituiti gruppi di lavoro composti dal personale tecnico e ricercatore dipendente dei LNGS e dell'INFN nonché della Collaborazione Scientifica e il personale in somministrazione verrà inserito in questi gruppi di lavoro. Questo fatto costituisce per le lavoratrici e lavoratori una grande opportunità di arricchimento professionale e di sviluppo di competenze tecniche fuori dallo standard.

La presente procedura di gara per l'individuazione dell'Agenzia e il Servizio di somministrazione avverranno con il rispetto di tutte le fonti normative di riferimento: d.lgs. 165/2001, d.lgs. 81 del 2008, d.lgs. 81/2015 e s.m.i., legge 30/03 e d.lgs. 276/03, legge 102/09, legge 125/2013, del D.L. 87/2018 convertito in Legge n. 906 del 2018 e i CCNL Somministrazione e CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca oltre che della contrattazione collettiva di secondo livello.

3. FINALITA' DELLA PROCEDURA e OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura aperta ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., di cui il presente Capitolato è parte integrante della documentazione, ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia a cui affidare il Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il Servizio comprende:

1. l'attività di ricerca, selezione, formazione, fornitura, gestione e sostituzione del personale somministrato,
2. la gestione amministrativa nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del Servizio, tra cui l'assistenza e la consulenza di carattere legale giuslavoristico, tributario, contributivo ed amministrativo, per tutto quanto attinente alla fornitura di risorse in somministrazione.

4. RICHIESTE DI SOMMINISTRAZIONE

Il Servizio verrà erogato sulla base delle esigenze manifestate dai LNGS durante il periodo di efficacia tramite apposite "Richieste di Somministrazione" di lavoro.



Le singole Richieste di Somministrazione, che verranno di volta in volta inviate all’Agenzia, avranno ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Data l’oggettiva impossibilità di predeterminare l’entità del Servizio in termini di numero e tipologia dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna prestazione lavorativa presso i LNGS, tale strumento contrattuale è volto a consentire l’impiego temporaneo di lavoratrici o lavoratori secondo l’inquadramento contrattuale definito al paragrafo 6, entro i limiti del valore massimo stimato del Servizio.

L’INFN non è in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro e si riserva la facoltà di ricorrere al Servizio in base ad una valutazione unilaterale delle necessità e della situazione occasionale.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione. L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall’Agenzia al lavoratore è riconducibile al mansionario previsto dal CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il profilo professionale e il livello di inquadramento richiesto dall’INFN che sarà specificato di volta in volta nella “Richieste di Somministrazione”.

5. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo del Servizio (indicato anche come importo complessivo dell’Appalto) è di 456.700,07 € (IVA esclusa) ed è ottenuto dalla somma dei due contributi seguenti:

1. il valore totale del monte complessivo retributivo/contributivo da corrispondere a ciascuna delle lavoratrici o lavoratori somministrati presso i LNGS (non soggetto ad alcun ribasso e non soggetto a IVA). Il valore di riferimento è pari a 415.181,88 € ed è stimato considerando il costo annuo, secondo il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, di un CTER di livello VI, pari 46.131,32 € e prevedendo 9 annualità, cioè 108 mesi/uomo.
2. la quota di intermediazione d’Agenzia offerta (soggetta a ribasso e a IVA). La base di gara per la quota di intermediazione d’Agenzia è il 10% del monte complessivo retributivo/contributivo corrisposto a ciascuna lavoratrice/lavoratore e (considerando il valore indicato al punto 1. di cui sopra) corrisponde a 41.518,19 €, IVA esclusa.

Come già anticipato nel paragrafo 4, il livello di inquadramento richiesto dall’INFN sarà specificato di volta in volta nelle singole Richieste di Somministrazione e, pertanto, le 9 annualità (o equivalentemente i 108 mesi/uomo) di un CTER di livello VI di cui sopra rappresentano un valore esemplificativo e non vincolante. Il numero massimo di mesi/uomo dei contratti in somministrazione potrà differire dai 108 mesi/uomo menzionati in ragione dell’eventuale diverso



livello di inquadramento richiesto dall'INFN (per esempio potrà essere inferiore se alcuni contratti prevederanno un livello di inquadramento pari al V livello i cui costi sono superiori a quelli del VI).

Inoltre, e in aggiunta, il numero di mesi/uomo dei contratti in somministrazione potrà variare rispetto a quanto indicato se la quota di intermediazione offerta dalla Agenzia è inferiore alla base di gara. La cifra che rimane fissa è infatti l'importo complessivo dell'Appalto pari 456.700,07 € e l'importo massimo a disposizione per i contratti del personale è dato dalla differenza tra l'importo complessivo dell'Appalto e la quota di intermediazione di Agenzia (e, di conseguenza, l'importo a disposizione per i contratti sale se la quota di intermediazione offerta è inferiore al 10% del monte complessivo retributivo/contributivo).

Il prezzo orario di riferimento della prestazione è comprensivo della spesa per la retribuzione individuale oraria della lavoratrice/lavoratore temporaneo, delle contribuzioni previdenziali e assicurative, degli accantonamenti per ferie/festività/malattia/infortuni e ogni altro giustificativo di assenza retribuita di cui la lavoratrice/lavoratore intende e possa avvalersi. Il prezzo orario per ciascuna categoria indicata è onnicomprensivo e forfettario e quindi fisso e invariabile per tutta la durata del Servizio, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del CCNL o per modifiche normative. In tal caso, il prezzo orario complessivo è riproporzionato nella stessa percentuale della variazione contrattuale/normativa.

Il valore totale dell'appalto ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata dei singoli contratti di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito delle singole Richieste di Somministrazione. Queste saranno inviate sulla base dell'effettivo fabbisogno di INFN presso LNGS, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili; non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per INFN, mentre il valore delle singole Richieste di Somministrazione sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'Agenzia, quindi, prende atto ed accetta, presentando la propria Offerta, che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula delle richieste.

6. DURATA DEL SERVIZIO



Il Servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto di somministrazione con la Agenzia.

L'INFN si riserva la possibilità di richiedere una proroga dell'efficacia massima di 6 (sei) mesi. Di detta proroga dovrà essere data notizia alla Agenzia mediante comunicazione scritta entro 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del Servizio. Tale eventuale proroga non comporta l'aumento del valore complessivo del valore totale dell'Appalto poiché, come descritto nel Disciplinare di gara, non comporta l'aumento del numero o tipo di contratti di somministrazione, ma solo una loro diversa distribuzione nel tempo.

Durante la vigenza dei 24 mesi sopra citati (e eventualmente durante i sei mesi di proroga), i LNGS potranno inoltrare specifiche Richieste di Somministrazione all'Agenzia aggiudicataria. Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata e il livello di inquadramento secondo il CCNL potranno variare in funzione delle esigenze specifiche dei LNGS e tali informazioni saranno indicate nelle relative Richieste di Somministrazione.

Per i contratti attivati durante i 24 mesi di durata del Servizio (e eventualmente nel periodo di proroga), l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali; l'appalto si intenderà comunque concluso al raggiungimento del limite massimo di spesa.

Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data della singola Richiesta di Somministrazione, dalla data di scadenza del presente Servizio (eventualmente prorogato come sopra descritto) ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, come definita nella singola Richiesta di Somministrazione.

7. PROFILO PROFESSIONALE DELLE LAVORATRICI e LAVORATORI

Per la determinazione del numero massimo di lavoratrici e lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dal CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, vigente al momento dell'utilizzo, oltre che all'art. 9 co. 28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

Sempre in via indicativa, e fatta salva la facoltà dei LNGS di richiedere personale con diverso profilo nell'ambito dell'ammontare dell'appalto fissato al paragrafo 5, la somministrazione riguarderà figure professionali assimilabili a "Collaboratori Tecnici Enti di Ricerca" corrispondenti,



in misura prevalente, ai livelli di inquadramento V o VI del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

Le mansioni alle quali le lavoratrici o i lavoratori verranno specificatamente adibiti saranno indicate, ai sensi dell'art. 33 co. 1 d.lgs. 81/2015, nelle singole Richieste di Somministrazione.

Ancora in via del tutto esemplificativa, non esaustiva e non vincolante per l'INFN, una delle attività in cui le lavoratrici o lavoratori in somministrazione potranno essere impiegati riguarda i sensori di luce, detti anche fotosensori, di DarkSide-20k. Si utilizzano sensori di luce a semiconduttore accoppiati a schede elettroniche e immersi in Argon Liquido alla temperatura di -186 gradi Celsius. Questi fotosensori formano due superfici (piani ottici) per un totale di circa 21 m² ottenute montando una vicina all'altra scheda di alcuni cm² ciascuna.

Nelle strutture in superficie di LNGS è presente e in operazione una camera pulita ISO6 con attrezzature specifiche (NOA: Nuova Officina Assergi) dove vengono effettuati test di funzionalità dei fotosensori, di ogni singola scheda elettronica da usare nei piani ottici e dove infine avviene il montaggio dei piani ottici stessi.

Le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione potranno essere impiegati nelle attività di test (preparazione e verifica del materiale necessario per effettuare i test, avvio ed esecuzione delle procedure e verifica del risultato dei test stessi) e nel montaggio delle schede nei piani ottici.

Infine, ancora a titolo esemplificativo e non esaustivo e non vincolante per l'INFN, le lavoratrici e i lavoratori potranno essere impiegati in attività in sala C quali per esempio montaggio di parti meccaniche del Rivelatore, cablaggi in Sala C, verifica di connessioni elettriche.

Le lavoratrici e i lavoratori selezionati saranno preliminarmente informati sulle specifiche norme di comportamento nella camera pulita ISO6 di NOA e in sala C, sulle norme di utilizzo delle apparecchiature in dotazione a LNGS e sui protocolli e procedure operative in vigore, sulle regole di sicurezza in Sala C e sulla specifica attività che verrà richiesta.

Le lavoratrici e i lavoratori, durante il periodo di lavoro in somministrazione sia in NOA che in sala C, saranno sempre affiancati da personale dei LNGS e/o della Collaborazione Scientifica.

I requisiti minimi richiesti al personale sono i seguenti

- Diploma di scuola di secondo grado.
- Conoscenza base dell'ambiente Windows.
- Comprensione della lingua inglese.
- Conoscenza di base di elettronica o di meccanica a seconda del tipo di attività richiesta.



8. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Il trattamento retributivo da applicare alle lavoratrici e lavoratori in somministrazione è quello previsto dal vigente CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca e dalla contrattazione collettiva di secondo livello per lo specifico livello di inquadramento richiesto.

In linea con quanto previsto dall'art. 33 co. 2 d.lgs. 81/2015, le lavoratrici e lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti INFN di pari livello.

Per i singoli contratti di somministrazione attivati, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la quota di intermediazione, formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, così come indicata nell'Offerta economica, e posta a remunerazione del Servizio di somministrazione di lavoro, nonché di tutti i Servizi.

La quota di intermediazione offerta si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il costo totale orario, per ogni livello di inquadramento, e per ogni risorsa sarà ottenuto in base ai seguenti elementi:

- Retribuzione Oraria Mensile (come da CCNL EPR in vigore alla data e come da CDI in vigore);
- Rateo Tredicesima;
- Rateo indennità di ente annuale
- Rateo Ferie;
- Rateo permessi annui retribuiti (PAR);
- T.F.R.;
- Contributi Previdenziali – INPS;
- Tutti gli oneri contributivi, come previsti da normativa.

Nel costo orario totale non sono comprese le ore di lavoro straordinarie oltre alle varie indennità collegate alle specifiche mansioni, per le quali sarà applicata una maggiorazione, secondo quanto previsto e disciplinato dal CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché la quota di intermediazione indicata dall'Agenzia aggiudicataria in sede di offerta, che sarà calcolata sul valore effettivo degli straordinari effettivamente erogati nel pertinente periodo di fatturazione. Le ore di straordinario dovranno essere riportate in maniera specifica e distinta nella fattura di riferimento del mese.

Si precisa che lo svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte della RUP.



Nel totale costo orario non sono comprese, e saranno oggetto di fatturazione specifica, con applicazione della quota di intermediazione dell'Agenzia:

- i. Le festività infrasettimanali e quelle coincidenti con la domenica, incluse nel periodo di lavoro in somministrazione, che saranno retribuite alla lavoratrice o lavoratore somministrato e fatturate a INFN al costo dell'ora ordinaria;
- ii. Le ore di permesso retribuito (permessi per studio, permessi elettorali, permessi per lutto, etc.) ove cadenti nel periodo di somministrazione, fatturate a INFN al costo dell'ora ordinaria;
- iii. Rateo ferie/PAR goduti ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore nel corso della Richiesta di Somministrazione;
- iv. Eventuali premi corrisposti al lavoratore (es. premio di risultato come disciplinato da accordi integrativi vigenti, erogazione importi una tantum, etc.).
- v. Le eventuali indennità collegate alle specifiche mansioni.

Nel totale costo orario non sono compresi, altresì, i seguenti elementi, che saranno anch'essi oggetto di fatturazione specifica e distinta senza applicazione della quota di intermediazione offerta dall'Agenzia aggiudicataria:

- i. le assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal C.C.N.L. sopra indicato e non comprese nel costo orario (es. malattie, infortuni);
- ii. i buoni pasto i quali, se maturati ogni giorno lavorato di almeno 5 ore, saranno erogati dall'Agenzia, fatto salvo il rimborso da parte della LNGS (il valore nominale dei buoni pasto spettanti ai dipendenti INFN – e quindi ai lavoratori somministrati – è pari a 7 euro).

Saranno causa di adeguamento del costo orario, in virtù del rinnovo del CCNL sopra richiamato:

- a) la rivalutazione ratei, intesa come la differenza tra l'ammontare dei ratei accantonati e l'ammontare degli stessi ratei risultante dall'aumento retributivo;
- b) gli eventuali aumenti contrattuali.

Resta inteso che nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la quota di intermediazione offerta dall'Agenzia sarà calcolata e fatturata sul totale costo orario, come risultante dalla rivalutazione del predetto costo orario e dagli eventuali aumenti contrattuali.

L'applicazione della quota di intermediazione offerta dall'Agenzia al costo orario determina quindi la tariffa oraria del Servizio di somministrazione. Le tariffe orarie così determinate ricomprendono qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per legge e/o per obbligazioni contrattuali, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice e il lavoratore somministrati, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno



escluso, derivante dall'applicazione delle norme di legge in tema di somministrazione di lavoro e/o dal CCNL applicabile.

Nel caso di aumenti retributivi e/o variazioni degli oneri contributivi, che dovessero intervenire durante l'impiego delle risorse, le tariffe dovranno essere adeguate.

9. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

9.1 Condizioni del Servizio

La Agenzia deve essere

- autorizzata ed iscritta alla Camera di Commercio;
- al Registro delle Imprese;
- all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- all'Albo del Ministero del lavoro tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) come stabilito nel d.lgs. 81/2015 e d.lgs. 276/2003 per quanto ancora in vigore.

L'Agenzia è tenuta a svolgere il Servizio con la massima cura e disciplina, secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dalle Condizioni Contrattuali.

Le lavoratrici e I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti dell'INFN di pari livello di inquadramento e profilo professionale, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Saranno inoltre soggetti, al pari dei dipendenti dell'INFN, alle disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni.

Il rapporto che si instaura tra la lavoratrice o il lavoratore somministrati e l'INFN è di tipo gerarchico - funzionale: la lavoratrice o il lavoratore somministrati, nel periodo della loro prestazione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'INFN e sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dell'INFN.

Tenendo conto delle richieste dei LNGS, il personale somministrato dovrà essere già formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.



LNGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettiva presenza sul posto di lavoro delle lavoratrici o lavoratori in somministrazione, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'andamento dei livelli di Servizio, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 11.

Ai sensi dell'art. 35, co. 2, del d.lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'Agenzia, l'INFN provvederà a versare direttamente alla lavoratrice o lavoratore somministrato e/o all'ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti. In tal caso, l'INFN potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 6 d.lgs. 81/2015, l'esercizio del potere disciplinare nei confronti delle lavoratrici e lavoratori somministrati verrà esercitato dall'Agenzia, anche su segnalazione di INFN, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Si rinvia al documento Condizioni Contrattuali per il dettaglio sulla normativa applicabile.

L'INFN provvederà ad informare l'Agenzia in merito alla rilevazione e valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro presso cui si svolgerà l'attività e sulla strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento delle attività.

L'INFN osserverà nei confronti delle lavoratrici e lavoratori tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il periodo della prestazione lavorativa presso i LNGS da parte della lavoratrice o lavoratore somministrato inizialmente stabilito potrà essere prorogato, con il consenso della persona somministrata, con atto scritto, qualora INFN e LNGS ne ravvisino la necessità. La durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato è stabilita dalla normativa vigente.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente, anche se entrata in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico dell'Agenzia, la quale non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tal titolo, nei confronti dell'INFN. L'Agenzia e l'INFN agiranno sempre in osservanza delle apposite misure adottate dagli organi competenti in relazione alla situazione sanitaria, ivi incluse quelle poste a tutela della salute e della sicurezza di tutte le lavoratrici e lavoratori. Tutte le già menzionate condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di inadempienze, l'INFN si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al punto 14.



9.2 Richiesta Preliminare di Avvio Servizio e Richiesta di Somministrazione

Ai fini dell'attivazione delle prestazioni oggetto del Servizio, i LNGS invieranno all'Agenzia la "Richiesta Preliminare di Avvio Servizio" specificando:

- 1) il numero di lavoratrici o lavoratori richiesti;
- 2) descrizione delle professionalità richieste, eventuale settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, eventuale titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere;
- 3) la tipologia di attività da svolgere;
- 4) la categoria contrattuale indicativa;
- 5) trattamento economico indicativo;
- 6) il luogo di lavoro;
- 7) l'inizio e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta, che potrà essere prorogata nei limiti disposti dalla normativa vigente.

La Richiesta Preliminare di Avvio Servizio verrà inviata all'Agenzia all'indirizzo e-mail che avrà indicato nella Offerta.

Una volta inoltrata la predetta Richiesta, la procedura di selezione seguirà i seguenti passaggi:

- i. a decorrere dal ricevimento di ciascuna Richiesta Preliminare di Avvio Servizio, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta l'Agenzia dovrà inviare all'INFN una lista di candidature pienamente coerenti con il profilo ricercato, composta da almeno 4 candidate/i per ogni singolo profilo professionale ricercato. Per ogni candidata/o della lista dovrà essere allegato il curriculum vitae con dettagliata menzione delle precedenti esperienze lavorative e competenze acquisite.
- ii. L'INFN e, in particolare, i LNGS potranno svolgere a loro discrezione uno o più colloqui con le candidate/i i cui curriculum vitae siano conformi ai requisiti previsti nella Richiesta Preliminare di Avvio Servizio, diretti ad accertare la loro idoneità allo svolgimento delle mansioni riferibili al profilo professionale richiesto. L'Agenzia si farà carico di gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutte le candidate/i nelle varie fasi di selezione, garantendo gli opportuni aggiornamenti sull'andamento delle stesse, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutte le persone intervistate.



- iii. L'INFN, attraverso LNGS, ad esito dell'esame della lista delle candidate/i e/o dei colloqui, provvederà ad inviare all'Agenzia la relativa Richiesta di Somministrazione, sempre via mail, indicando i nominativi delle candidate/i ritenute idonee e da "mettere a disposizione" per l'avvio dell'attività in somministrazione.
- iv. A decorrere dalla data di ricevimento della Richiesta di Somministrazione con l'indicazione dei nominativi delle candidate/i idonei, l'Agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione dei LNGS la lavoratrice o il lavoratore in somministrazione entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvo diverso accordo con i LNGS.

Si precisa che per "messa a disposizione" si intende il termine iniziale di svolgimento della prestazione lavorativa presso i LNGS da parte della lavoratrice o lavoratore somministrato.

Laddove l'esame della lista e/o i colloqui con le candidate/i selezionati dall'Agenzia non abbiano avuto un esito positivo o, comunque, l'INFN abbia ritenuto i curriculum vitae sottoposti non idonei, anche solo in parte, l'Agenzia si impegna a fornire una nuova lista con ulteriori proposte di personale.

Questa nuova lista deve contenere un numero di candidate/i con curriculum vitae in numero almeno pari a quello precedentemente forniti. Questa seconda lista deve essere fornita entro al massimo 7 giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione di esito negativo dei colloqui e/o di inidoneità del curriculum da parte di INFN, al fine di permettere di procedere celermente ad ulteriore esame e/o colloqui; in caso di ritardo dell'inoltro degli ulteriori curricula l'INFN si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al punto 14.

9.3 Periodo di prova

È previsto un periodo di prova per le lavoratrici o i lavoratori somministrati. Il periodo di prova ha una durata di 10 giorni lavorativi e decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa presso i LNGS, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà provvedere a sostituire la lavoratrice o il lavoratore somministrati entro il termine massimo 5 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione da parte dell'INFN, nelle modalità descritte al punto 9.2, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 14.



9.4 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione del personale somministrato

L’Agenzia non potrà procedere in alcun caso alla sostituzione delle persone somministrate in assenza di necessaria preventiva autorizzazione dell’INFN. Nel caso di assenza ingiustificata della lavoratrice o lavoratore somministrato, l’INFN informerà tempestivamente l’Agenzia e, qualora richiesto dall’INFN, l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione della lavoratrice o lavoratore entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi nelle modalità descritte al punto 9.2, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 14.

Nel caso di assenze a qualsiasi titolo della lavoratrice o del lavoratore somministrato che superino i 5 giorni naturali e consecutivi e, qualora richiesto dai LNGS, l’Agenzia dovrà fornire almeno due curricula di potenziali candidate/i entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi al fine di sostituire la lavoratrice o lavoratore somministrato per tutta la durata dell’assenza, nelle modalità descritte al punto 9.2.

In caso di ritardo nell’inoltro dei curricula, e/o nella sostituzione delle lavoratrici o lavoratori l’INFN si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al paragrafo 14.

Nel caso in cui le prestazioni della lavoratrice o lavoratore somministrato non fossero conformi a quanto richiesto, ovvero nel caso in cui la loro permanenza fosse, ad insindacabile giudizio dell’INFN, ritenuta incompatibile con le mansioni da svolgere, l’Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione della lavoratrice o lavoratore senza oneri aggiuntivi per l’INFN entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, nelle modalità descritte al punto 9.2, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 14.

9.5 Welfare e contratto integrativo

L’accesso delle lavoratrici e lavoratori somministrati ai piani di welfare è garantito dal principio della parità di trattamento economico e normativo sancito dall’art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015. L’Agenzia si obbliga, quindi, a mettere in atto misure di welfare da erogare ai lavoratori, fermo restando che eventuali costi gestionali (ad es. piattaforme, convenzionamenti esercizi, ecc.) delle misure di welfare erogate al lavoratore sono a carico dell’Agenzia stessa e che la messa in atto di misure previste dal welfare per i lavoratori non comporta l’applicazione della quota di intermediazione.



10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

10.1 Composizione della Struttura Organizzativa

L'Agenzia è tenuta a predisporre un'adeguata Struttura Organizzativa che garantisca il corretto svolgimento del Servizio nel rispetto del presente Capitolato oltre che di ogni eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara.

Per lo svolgimento del Servizio sono richieste da parte della Agenzia le seguenti figure professionali che formano la Struttura Organizzativa:

1. Referente del Servizio, il quale dovrà garantire il coordinamento complessivo delle attività dall'inizio fino alla conclusione del Servizio stesso e opererà in collaborazione con la RUP.
2. Referente per la selezione del personale.
3. Referente per la gestione amministrativa del personale somministrato.
4. Referente per la fatturazione e contabilità;

Tutte le richiamate figure professionali dovranno essere indicate unitamente alla presentazione dell'Offerta tecnica. È facoltà dell'Agenzia nominare uno o più soggetti a cui affidare i compiti elencati nei punti precedenti.

10.2 Sede di riferimento della Agenzia

Le suddette figure dovranno essere comunque messe a disposizione dei LNGS e INFN nella sede della Agenzia territorialmente più vicina ai LNGS. Questa sede deve essere specificata nella Offerta tecnica. Essa assumerà il ruolo di sede della Agenzia di riferimento per l'esecuzione dell'appalto, in modo da garantire un contatto, anche diretto e personale, durante tutta la fase esecutiva del presente appalto.

Per ciascuna delle figure sopra indicate, dovranno essere comunicati dall'Agenzia: un recapito telefonico, un indirizzo di e-mail, una PEC ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali inerenti alla selezione, somministrazione e gestione del personale.

Tutte le persone coinvolte saranno tenute alla riservatezza delle informazioni trattate.



10.3 Modifiche della Struttura Organizzativa

L'Agenzia è tenuta a comunicare eventuali variazioni dei componenti della struttura organizzativa che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del Servizio.

Non sarà comunque possibile accettare la modifica dell'Agenzia territorialmente più vicina ai LNGS ed indicata come agenzia di riferimento per l'esecuzione del Servizio.

11. COMPITI, OBBLIGI E RESPONSABILITA'

11.1 Obblighi della Agenzia

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione, gestione ed inserimento delle lavoratrici e lavoratori somministrati e dei servizi connessi a tali attività.

In particolare, garantisce:

- di fornire personale istruito in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- di assicurare la continuità del Servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere all'INFN e LNGS, prima dell'inizio dell'attività, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015;
- di provvedere allo svolgimento del Servizio nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 9;
- di provvedere al pagamento diretto della retribuzione mensile dovuta alle lavoratrici e lavoratori somministrati;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché di provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;
- di fornire, a seguito di richiesta dell'INFN, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;



- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- di provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale, seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione.

Considerato che l'INFN è un ente pubblico e che impronta la propria attività su principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l'Agenzia, nell'ambito del reclutamento del personale oggetto del presente appalto, dovrà assicurare adeguate forme di pubblicità, imparzialità e trasparenza del processo di selezione. Tale selezione dovrà quindi essere svolta con modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità ed efficienza. L'Agenzia dovrà adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali indicati in relazione alla posizione richiesta dall'INFN, oltre che misure di prevenzione della corruzione in ottemperanza alle disposizioni della L. 190/2012.

11.2 Obblighi dell'INFN e dei LNGS

L'INFN è obbligato a corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente lavorate e quanto indicato al precedente punto 7, oltre alla quota di intermediazione d'agenzia, come risultante dall'offerta economica presentata.

L'INFN si impegna inoltre a:

- adibire la lavoratrice o il lavoratore somministrati alle mansioni indicate nella Richiesta di Somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché dagli Accordi Integrativi applicabili e vigenti;
- comunicare all'Agenzia i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
- assicurare alla lavoratrice o al lavoratore somministrati il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l'intero periodo previsto, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso dell'INFN, a qualunque titolo, dal contratto di somministrazione;
- comunicare all'Agenzia in forma scritta e tempestivamente l'eventuale assegnazione della lavoratrice o lavoratore somministrati a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2013 Cod. Civ. consegnando copia di tale comunicazione al lavoratore medesimo;
- comunicare tempestivamente e in forma scritta alla Agenzia gli elementi utili alla formulazione di un'eventuale contestazione disciplinare a carico della lavoratrice o lavoratore somministrati;



- informare, immediatamente e in forma scritta, l’Agenzia in caso di infortunio della lavoratrice o del lavoratore somministrati, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dei LNGS;
- versare direttamente al lavoratore e/o all’ente previdenziale, in caso di inadempimento dell’Agenzia, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia;
- erogare, a tutte le lavoratrici e lavoratori somministrati, una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.lgs. 81/2015;
- erogare, a tutte le lavoratrici e lavoratori somministrati, le visite di sorveglianza sanitaria, utili ad accertare la loro idoneità a svolgere le mansioni previste, il tutto in conformità della normativa vigente in materia.

11.3 Reportistica

L’Agenzia si impegna a fornire, al momento dell’assunzione/presa servizio e per ogni eventuale proroga del contratto, per ciascuna lavoratrice o lavoratore in somministrazione, un prospetto di previsione del costo per l’intera durata della somministrazione.

L’Agenzia è tenuta, inoltre, a fornire all’INFN, entro il giorno 10 di ogni mese (se cade in giorno festivo, anticipare al primo giorno lavorativo utile), una relazione con i seguenti dati di dettaglio:

- Relazione mensile di assenteismo, contenente nominativo, tipologia di assenza, ore di assenza effettuate nel mese, valorizzazione del costo;
- Relazione mensile di fruizione ferie e PAR, contenente nominativo, data assunzione, ore ferie e par maturate, godute e residue alla data, valorizzazione del costo del residuo ferie e PAR;
- Relazione mensile degli straordinari, contenente nominativo, data assunzione, ore di straordinario effettuate, distinte per tipologia nonché per maggiorazione CCNL, valorizzazione del costo.

L’Agenzia dovrà predisporre, sempre con cadenza mensile, per ogni lavoratrice o lavoratore, un documento riepilogativo mensile che contenga i seguenti elementi minimi:

- numero della Richieste di Somministrazione;
- nominativi della lavoratrice o lavoratore;



- codice fiscale;
- data assunzione e successive proroghe;
- data termine contratto;
- data fine periodo di prova;
- inquadramento e mansione;
- tipologia contrattuale (% part-time);
- causale di assunzione;
- retribuzione annua lorda;
- PAT Inail;
- tariffe applicate;
- n. ore fatturate distinte per tipologia (ore ordinarie, ore di assenza, ore di straordinari etc.), nonché relativo costo del lavoro;
- tutte le informazioni relative alle lavoratrici o lavoratori somministrati per le quali non si prevede applicazione della quota di intermediazione.

Detto documento dovrà essere predisposto in modo da evidenziare l'andamento delle varie Richieste di Somministrazione dall'avvio dell'esecuzione dell'appalto e fino alla sua conclusione.

12. FATTURAZIONE

Per il Servizio l'INFN si obbliga a corrispondere all'Agenzia:

- il costo di quanto spettante alle lavoratrici o lavoratori in somministrazione;
- la quota di intermediazione offerta per la remunerazione del Servizio. Tale corrispettivo si riferisce al Servizio eseguito a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni del presente Capitolato e delle Condizioni Contrattuali.

Il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente.

L'Agenzia emetterà le fatture con cadenza mensile posticipata, a decorrere dalla data di inizio della prestazione lavorativa presso i LNGS, secondo le norme fiscali in vigore.

L'Agenzia dovrà allegare alla fattura:

- una tabella, in formato excel, con la ripartizione in singole voci del costo del lavoro con separata evidenza delle quote relative agli oneri sociali ed al TFR. La somma di tutte le singole voci della tabella dovrà essere coerente con il totale del costo del lavoro riportato nella fattura.



La tabella dovrà riportare anche l'indicazione della quota di intermediazione calcolata sul costo del lavoro

- copia del modello F24 (con quietanza di pagamento e/o numero protocollo di invio) per i contributi versati relativamente alle ore di lavoro somministrato fatturate.

13. VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL SERVIZIO

In corso di esecuzione, la RUP effettuerà i necessari controlli aventi lo scopo di verificare che il Servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia eseguito nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato e delle Condizioni Contrattuali.

Saranno oggetto di valutazione

- il rispetto dei tempi descritti nel paragrafo 9 incluso il miglioramento proposto nella offerta tecnica;
- la reperibilità e facilità di interazione con i componenti della Struttura Organizzativa;
- la qualità della documentazione consegnata dalla Agenzia a corredo della fatturazione;
- la adeguatezza della scelta dei curricula dei candidati al profilo indicato nella Richiesta di Somministrazione;
- ogni eventuale scostamento nell'operato della Agenzia da quanto previsto nel Capitolato e nelle Condizioni Contrattuali, con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 11.1 di questo Capitolato.

La verifica finale di conformità sarà effettuata dalla RUP in collaborazione con il personale tecnico e amministrativo di LNGS coinvolto a vario titolo nelle fasi di svolgimento del Servizio. Saranno oggetto della verifica finale i punti elencati sopra con particolare attenzione alla loro evoluzione temporale nel corso della durata del Servizio.

14. PENALI

Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente Capitolato, risultanti dalle verifiche di conformità e dai controlli comunque effettuati dall'INFN, possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- in caso di mancato rispetto da parte dell'Agenzia di ciascuno dei termini fissati ai punti i), ii), iii) e iv) del punto 9.2 del presente Capitolato, l'INFN si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo del Servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo con un massimo del 10%;



- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del mancato superamento del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata al punto 9.3 del presente capitolato, l'INFN si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo del Servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo, con un massimo del 10%;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale nei casi di cui al punto 9.4 del presente Capitolato rispetto alla tempistica ivi prevista, l'INFN si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo del Servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo, con un massimo del 10%.

La Responsabile Unica del Progetto

Gemma Testera

Firmato digitalmente
da: Gemma Testera
Data: 23/01/2025
17:55:21



INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009
Programma di Sviluppo RESTART
DELIBERE CIPE n. 49/2016 e n.54/2019
PROGETTO DARKSIDE-20K
CUP I15D16000060005

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Allegato n. 2 al Disciplinare di Gara

CIG

Affidamento del

Servizio di somministrazione di personale per supporto ad attività di montaggio e di verifica di funzionalità di parti del rivelatore DarkSide-20k presso i Laboratori Nazionali del G. Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

1. NORMATIVA APPLICABILE:

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- Dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.– codice degli appalti pubblici;
- Dal disciplinare di gara e dalla documentazione ad esso allegata;
- Dall'offerta tecnica ed economica del soggetto aggiudicatario.

2. GARANZIA PROVVISORIA:

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore globale stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5480,40. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

3. GARANZIA DEFINITIVA:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. A sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, cioè € 54.804,01. L'importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall'art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta



4. VALIDITA' OFFERTA:

Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

5. TERMINI, MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE:

Il servizio dovrà essere eseguito presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Via Giovanni Acitelli 22, 67100 Assergi (L'Aquila).

Il servizio dovrà essere svolto secondo le tempistiche indicate nel Capitolato e le eventuali proposte migliorative indicate nella offerta tecnica dell'Agenzia.

6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.

L'INFN, nel rispetto dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, può ammettere variazioni al contratto, secondo quanto definito al punto 3.2 del disciplinare di gara.

Nel caso di aumenti o diminuzioni nei limiti di un quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire, mediante atto di sottomissione delle modifiche richieste dalla RUP ed adeguatamente motivate, le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite la Agenzia ha facoltà di risolvere il contratto.

7. DURATA:

Il Contratto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto

8. SUBAPPALTO:

La Agenzia potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell'INFN, in conformità all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in base alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta.

I subappaltatori dovranno altresì rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in tema di PNRR, così come previsto nel disciplinare di gara.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 come aggiornato dal d.lgs. n. 209/2024

9. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE:

L'Agenzia si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L'Agenzia si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La Agenzia si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Agenzia si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.



L'Agenzia si obbliga all'applicazione del CCNL indicato nel disciplinare di gara, ovvero nell'offerta tecnica previa dichiarazione che il contratto da essa applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, l'impresa si obbliga altresì al rispetto degli obblighi derivanti dalle clausole sociali, di cui all'art. 57 d.lgs. 36/2023 ed alle disposizioni del disciplinare di gara.

11. VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata dalla RUP.

In corso di esecuzione e in corrispondenza di ogni fatturazione, la RUP effettuerà i necessari controlli aventi lo scopo di verificare che il Servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia eseguito nel rispetto delle previsioni del Capitolato e delle Condizioni Contrattuali come dettagliato nel paragrafo 13 del Capitolato.

L'esito della verifica di conformità in corso di esecuzione sarà comunicato alla Agenzia 7 giorni prima della data prevista di emissione della fattura.

Saranno oggetto di valutazione

- il rispetto dei tempi descritti nel paragrafo 9 del capitolato incluso il miglioramento proposto nella offerta tecnica;
- la reperibilità e facilità di interazione con i componenti della Struttura Organizzativa;
- la qualità della documentazione consegnata dalla Agenzia a corredo della fatturazione;
- la adeguatezza della scelta dei curricula dei candidati al profilo indicato nella Richiesta di Somministrazione;
- ogni eventuale scostamento nell'operato della Agenzia da quanto previsto nel Capitolato e nelle Condizioni Contrattuali, con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 11.1 del Capitolato.

La verifica finale di conformità sarà effettuata dalla RUP in collaborazione con il personale tecnico e amministrativo di LNGS coinvolto a vario titolo nelle fasi di svolgimento del Servizio entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Saranno oggetto della verifica finale i punti elencati sopra con particolare attenzione alla loro evoluzione temporale nel corso della durata del Servizio.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

L'Agenzia emetterà le fatture con cadenza mensile posticipata, a decorrere dalla data di inizio della prestazione lavorativa presso i LNGS, secondo le norme fiscali in vigore e le modalità descritte nel paragrafo 12 del Capitolato.

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: RZO6ZU.

Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'IMPRESA si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n. e CUP n. I15D16000060005 pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva della Agenzia nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da parte dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN.

L'Agenzia si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. L'Agenzia sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo Certificato di Pagamento non oltre 7 (sette) giorni prima di ogni scadenza mensile, ad emettere fattura in formato elettronico.



Il pagamento finale avverrà a seguito dell'esito positivo della verifica finale di conformità, che sarà effettuata, in accordo a quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., entro al massimo 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. 50/2017)

13. PENALI

In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale del 1 per mille dell'importo del Servizio per ogni giorno di ritardo fino a un massimo del 10%, secondo i criteri dettagliati nel paragrafo 14 del Capitolato.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia definitiva.

14. REVISIONE DEI PREZZI

In conformità a quanto indicato all'art. 60 e all'allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat PPS del settore ATECO [78] "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" (come indicato nell'ART. 86, tabella D1 del d.lgs. 209/2024) disponibile al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se particolari condizioni di natura oggettiva determinino variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo, operanti nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La RUP monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali sopra indicati, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione.

15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

16. FORO COMPETENTE:

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali saranno raccolti e trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente ai fini del presente procedimento e secondo quanto indicato nell'informativa disponibile alla seguente pagina web: https://www.ac.infn.it/informative_privacy.html.

L'Agenzia dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente atto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso.

Nell'esecuzione del presente atto, la Agenzia e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente atto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso.

L'Agenzia dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo, se non alle condizioni previste nel Regolamento stesso.

La Agenzia si impegna ad accettare l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati e ad osservare gli obblighi contenuti nel documento denominato "Contratto per la designazione del responsabile del trattamento di dati personali" (allegato 2bis al Disciplinare di gara) che, una volta sottoscritto, costituirà parte integrante del presente atto.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

E-mail: presidenza@presid.infn.it

Responsabile della Protezione dei Dati:

E-mail: dpo@infn.it

18. OPZIONI DI PROROGA

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Capitolato e Disciplinare di Gara.

La Responsabile Unica del Progetto

Gemma Testera

Firmato digitalmente
da: Gemma Testera
Data: 23/01/2025
17:53:45